

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2870 del 25/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MEDESANO (PR) VIA DORDONE, 40 RICHIESTA DALL'IMPRESA MONTECCHI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI R4-R13 E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ROTTAMI FERROSI E METALLI IN GENERE - PRATICA SINADOC 2026-10203
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2978 del 22/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente diventato a far data dal 01/03/2016 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) - spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-3974 del 02/08/2018) alla ditta Montecchi Pietro Srl per l'insediamento ubicato in Comune di Medesano (PR), frazione Felegara via Dordone n. 40 comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC parma@pec.arpae.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995);
- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- il Provvedimento Unico del SUAP Val Ceno n. 467/2018 del 14.01.2019 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-6759 del 27/12/2018) che voltura alla Ditta Montecchi SPA Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018;
- il Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Medesano n. 467/2018 rilasciato il 12/09/2022 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2022-4527 del 07/09/2022) che aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 e smi;
- il Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Medesano n. 68 BIS/2021 del 05/06/2023 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2023-2761 del 29/05/2023) che modifica in modo non sostanziale l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 e smi;
- il Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Medesano n.159/2023 del 05/10/2023 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2023-4962 del 27/09/2023) che modifica in modo non sostanziale e voltura per variazione legale rappresentante l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 e smi;
- il Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Medesano n. 224/2023 del 09/10/2023 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2023-5288 del 12/10/2023) che voltura l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 e smi;
- la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-826 del 11/02/2025 rilasciata da Arpae che modifica in modo non sostanziale l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 e smi;

VISTA:

l'istanza acquisita da ARPAAE SAE PR con PG/2026/48975 del 17/03/2026 – pratica Sinadoc 2026-10203 dal legale rappresentante dell'impresa MONTECCHI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (PIVA 00466510344), con sede legale nel comune di Medesano (PR) in via Dordone, 40 per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Recupero rifiuti non pericolosi R4-R13 e commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e metalli in genere svolta presso l'impianto ubicato in via Dordone, 40 comune di Medesano (PR) con la quale la Ditta richiede la modifica del seguente titolo abilitativo settoriale:

- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Normativa in materia di rifiuti:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- D.Lgs. 101/2020, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121);
- Regolamenti europei (333/2011 "Rottami metallici"; 1179/2012 "Rottami vetrosi"; 715/2013 "Rottami di rame") e i decreti inerenti la normativa End of Waste (D.M. 69/2018, D.M. 188/2020, D.M. 152/2022). Riferimenti della convenzione stipulata con la Provincia per l'esercizio di tale funzione;
- il D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i. in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni

che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE ;

- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
- il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con protocollo n. 25.03.2026.0055467.U, veniva trasmessa dall’impresa istante, ed acquisita poi con PG/2026/55929 del 26/03/2026 agli atti di ARPAE consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all’adozione dell’AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica del Servizio Territoriale Arpae di Parma per la matrice rifiuti (Prot. n. 24.04.2026.0075875.I), depositata agli atti;

CONSIDERATO inoltre:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto “Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.” in cui si legge “...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...”;

CONSIDERATO inoltre che

per le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore la ditta ha dichiarato il “*PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA*” e “*l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale*”

nel corso dell’istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2026/55929 del 26.03.2026 ha dichiarato “...*Che la marca da bollo utilizzata per il*

Rilascio di tale istanza, trasmessa per via telematica ha: numero identificativo 01250338373459 data di emissione 18/02/2026 ed è di importo pari a Euro 16,00”;

DATO ATTO che:

l'iscrizione della Ditta MONTECCHI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT; ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), risulta, alla data del 12/05/2026, in fase di aggiornamento (istanza presentata in data 27/01/2026) l'iscrizione risulta valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria; dovrà essere trasmessa documentazione attestante l'esito della procedura di aggiornamento;"

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa MONTECCHI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT per l'esercizio dell'attività di Recupero rifiuti non pericolosi R4-R13 e commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e metalli in genere da realizzare in comune di Parma in via Dordone, 40;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2026-277 del 15.04.2026, di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Unità di Staff del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (ARPAE SAE PR) alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa MONTECCHI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (PIVA 00466510344) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Medesano (PR), Via Dordone, 40, che integra il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportati sinteticamente :

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Rifiuti	g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- “Allegato G Rifiuti” con acclusa planimetria di riferimento.

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-3974 del 02/08/2018 e smi, recepito nell'AUA rilasciata Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 e smi;**
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-3974 del 02/08/2018 e smi, recepito nell'AUA rilasciata Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 e smi e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

4. DI DARE ATTO, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2018-3974 del 02/08/2018 e smi e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi.

5. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Medesano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

10 bis (in caso di EoW) di DARE ATTO che verrà svolta la comunicazione al REcer prevista all'art. 184 ter comma 3 septies Dlgs 152/2006;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Dirigente
Responsabile Unità di Staff
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
D.ssa Beatrice Anelli
(firmato digitalmente)

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

INTRODUZIONE

Rif. Pratica Sinadoc 2026-10203

Società proponente: MONTECCHI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (PIVA 00466510344)

stabilimento sito in: comune di Medesano (PR), Via Dordone, 40

PARTE DESCRITTIVA

presso l'impianto si svolgono operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta consistenti in recupero R4 – R13 per le seguenti tipologie di rifiuti di cui al DM 05.02.98 e s.m.i.: carta - vetro - metalli ferrosi e non ferrosi - RAEE - plastica - legno.

La ditta ha richiesto la modifica dell'iscrizione alla posizione n°109 del registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per gli elementi descritti nella parte "ISTRUTTORIA" del presente Allegato G.

Per la descrizione dell'impianto e delle attività di recupero si rimanda alla documentazione acquisita agli atti in occasione delle Comunicazioni precedenti, in particolare la relazione tecnica di VIA e AUA datata 2018, sottesa al rilascio del provvedimento di adozione dell'AUA rilasciato con DET-AMB-2018-3974 del 02/08/2018 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 e successive modifiche e integrazioni.

L'azienda è in possesso della Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 e della Certificazione UNI EN ISO 14001:2015, in stato di validità.

ISTRUTTORIA

La ditta ha richiesto le seguenti modifiche dell'iscrizione alla posizione n°109 del registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

1. modifica e integrazione nella propria autorizzazione dei seguenti raggruppamenti di RAEE e le rispettive tipologie secondo quanto ricompreso negli Allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.:

➤ Categoria 1 "Apparecchiature per lo scambio di temperatura"

o 1.5 Radiatori ad olio

➤ Categoria 4 "Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm"

o 4.1 Lavatrici

o 4.2 Asciugatrici

o 4.3 Lavastoviglie

o 4.4 Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche

o 4.5 Apparecchiature di illuminazione

o 4.16 Altre apparecchiature di grandi dimensioni

➤ Categoria 5 "Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)"

o 5.4 Apparecchiature di illuminazione

o 5.6 Ventilatori elettrici

o 5.24 Altre apparecchiature di piccole dimensioni;

2. ricomprendere tra i rifiuti gestiti anche le apparecchiature fuori uso di grandi dimensioni che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 in quanto escluse ed installate stabilmente presso siti produttivi, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – linee fisse di trasporto per industrie manifatturiere e alimentari, nonché macchinari per la lavorazione del metallo (presse, frese, apparecchiature per tagliare, tranciare, trapanare, perforare e curvare). Le medesime apparecchiature, pur non qualificandosi come RAEE ai sensi del D.Lgs. 49/2014, in sede di dismissione, assumono natura di rifiuto e devono pertanto essere gestite ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, con attribuzione del pertinente codice EER il quale, nella prassi di classificazione, viene frequentemente ricondotto al codice 16 02 14 “apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13”, mentre taluni componenti rimossi in fase di smontaggio vengono classificati al codice 16 02 16 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.

Tale modifica comporta, pertanto, la riformulazione della prescrizione n. 1 dell’Allegato G al provvedimento ARPAE DET-AMB-2025-826 del 11/02/2025.

Rimane invariato l’assetto impiantistico generale, i parametri emissivi e gli scarichi idrici degli impianti, così come dichiarati autorizzati. In particolare non variano: la quantità massima complessiva annua di rifiuto recuperabile, la quantità massima complessiva giornaliera e la capacità istantanea complessiva.

I quantitativi richiesti rispettivamente per ciascuna tipologia si mantengono al di sotto delle soglie massime consentite per accedere alla procedura semplificata, come definite dall’Allegato 4 al DM 05/02/1998 e s.m.i.

Si conferma l’elenco dei cod. EER di rifiuti ammessi:

Tipologia DM 5/2/98	Codici EER	Operazione di recupero	Potenzialità annua	Capacità istantanea	
			t/anno	m ³	t
1.1	150105 – 150106 150101 – 200101	R13	1.000	60	24
2.1	101112 – 150107 170202 – 191205 200102 – 160120	R13	500	30	12
3.1	100210 – 100299 120101 – 120102 150104 – 160117 170405 – 190118 190102 – 191202 200140 – 120199	R13-R4	90.000	1493	790
3.2	100899 – 110501	R13-R4	16.000	503,5	320

	110599 – 120103 120104 – 120199 150104 – 170401 170402 – 170403 170404 – 170406 170407 – 191002 191203 – 200140				
5.1	160116 – 160117 160118 – 160122	R13-R4	500	75,5	54
5.2	160116 – 160117 160118 – 160122	R13-R4	500	15,5	30
5.7	160216 – 170402 – 170411	R13	700	30	12
5.8	170401 – 170411 – 160216	R13	1.000	30	12
5.19	160214 – 160216 – 200136	R13-R4	2.000	85	60
6.1	150102 – 170203 200139 – 191204	R13	1.000	30	12
9.1	150103 – 170201 191207 – 200138 – 200301	R13	500	30	12
Totale			113.700 di cui 109.000 R4	2.382,5	1.338

- potenzialità complessiva annuale pari a 113.700 t (di cui 109.000 t/a in recupero R4),
- potenzialità complessiva di recupero giornaliera (R4) pari a: 436 t/giorno (su 250 gg. lav./anno),
- capacità massima istantanea piazzole: 1.338 t (2.382,5 mc).

PRESCRIZIONI

Si ribadiscono le prescrizioni già contenute nel provvedimento di adozione dell'AUA rilasciato con DET-AMB-2018-3974 del 02/08/2018 e s.m.i, recepito nell'AUA rilasciata Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1404 del 03/09/2018 e s.m.i. Tuttavia **si riportano in grassetto le prescrizioni inserite o modificate**, in seguito alla modifica richiesta o su recepimento di aggiornamenti normativi intercorsi e/o al momento definiti:

1. L'attività di recupero è vincolata inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) ogni contenitore destinato allo stoccaggio deve essere adeguatamente identificato mediante apposito cartello;
- b) lo stoccaggio dei rifiuti della tipologia 2.1 deve essere effettuato in un cassone scarrabile coperto per evitare che i rifiuti siano esposti agli agenti atmosferici;
- c) per tutte le tipologie di rifiuti espressamente richiamate nella presente iscrizione ed oggetto dell'attività di gestione per le quali è accordata la sola messa in riserva R13 (1.1, 2.1, 5.7, 5.8, 6.1, 9.1), i rifiuti in ingresso al vostro impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- d) i rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;
- e) potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- f) sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura;
- g) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità;
- h) è fatto divieto espresso di ricezione di rifiuti urbani direttamente da privati cittadini presso l'impianto autorizzato al recupero di rifiuti in parola";
- i) resta fatta salva l'autorizzazione al ritiro e recupero di rifiuti urbani (cod. EER 20.xx.xx) inclusi in autorizzazione, se provenienti da soggetti affidatari del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o, in alternativa, da soggetti autorizzati dai rispettivi Consorzi di filiera di recupero di specifiche tipologie di rifiuti urbani, provenienti dalla raccolta differenziata;
- j) dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
- k) la ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- l) qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2. il rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nei pareri di: **Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, Servizio territoriale di Fidenza, espresso con nota PG/2026/75875 del 24/04/2026** (nonché il precedente parere di Arpae – Sezione Provinciale, Servizio Territoriale di Fidenza, espresso con nota PgPr/2018/11355 del 29/05/2018);

3. che la Ditta, per le tipologie per le quali è autorizzata l'attività di recupero R4 (oltre alla messa in riserva R13), dovrà mantenere la separazione fisica fra rifiuti in ingresso e materie prime secondarie recuperate ("end of waste"), anche con l'utilizzo di setti mobili, nelle piazzole di stoccaggio in cumuli individuate nella documentazione presentata (**Planimetria Tav. 03, rev. 3 del 20/08/2024, acquisita al prot. Arpae PG/2026/48975 del 17/03/2026**);

4. analogamente dovranno essere rispettate le capacità istantanee dichiarate nella documentazione agli atti (**Planimetria Tav. 03, rev. 3 del 20/08/2024, acquisita al prot. Arpae PG/2026/48975 del 17/03/2026**);

5. relativamente all'attività di recupero R4 effettuata sui rifiuti riconducibili alle tipologie 3.1, 3.2, 5.1 e 5.2 di cui D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la cessazione della qualifica di rifiuto derivante dalle operazioni di recupero è subordinata al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue del 31/03/2011 (per i rottami di: ferro, acciaio, alluminio e in leghe di alluminio), nonché dal Regolamento Ue 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 (per i rottami di rame e leghe di rame);

6. per quanto riguarda i rifiuti conferibili relativi alla tipologia **5.19** (codici CER 160214, 160216 e 200136) questi possono essere gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) potranno essere ritirati rifiuti RAEE ad esclusione di quelli contenenti fluidi e sostanze lesive alla fascia di ozono: ad esempio frigoriferi domestici e industriali, congelatori e surgelatori, condizionatori e climatizzatori, distributori e dispenser di cibo e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer;

b) potranno essere ritirate esclusivamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie **1.5**, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.18, **4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.16, 5.4, 5.6, 5.24**, 6.1, 6.2, 6.4, e 6.8 di cui agli Allegati I e II nonché le corrispondenti categorie contemplate agli Allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014; **le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 1.5 non potranno contenere o essere contaminati da oli minerali di natura speciale pericolosa;**

c) i rifiuti delle categorie 6.1, 6.2, 6.4 e 6.8 di cui all'Allegato II del D.Lgs. 49/2014 a decorrere dal 15/08/2018 (periodo definito all'art. 2, comma 1, lett. b), saranno soggetti al rispetto del D.Lgs. 49/2014 solo se riconducibili a specifiche categorie esplicitate agli Allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014 e se non saranno riconducibili ad utensili industriali o installazioni fissi di grandi dimensioni o ad altre categorie oggetto di esclusione indicate all'art. 3 del medesimo decreto D.Lgs. 49/2014;

d) potranno essere ritirate e trattate le apparecchiature riconducibili ad utensili industriali o installazioni fisse di grandi dimensioni o ad altre categorie che siano per loro natura, benché non rientranti nel sistema di gestione dei RAEE definito dal D.Lgs. 49/2014, riconducibili ai codici EER 160214 o 160216;

e) la categoria "asciugatrici" è ammessa solo se trattasi di RAEE a resistenza elettrica, non a scambio di temperatura con fluidi;

d), e) *eliminate*;

f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere stoccati sotto l'apposita tettoia metallica nelle aree individuate nella planimetria allegata alla relazione tecnica;

g) lo stoccaggio di oli usati derivanti da apparecchiature (es. oli rimossi dai torni) dovrà essere realizzato in conformità con quanto previsto dalla legislazione specifica all'interno di appositi contenitori posti all'interno del capannone;

h) lo stoccaggio di pile e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose dovrà avvenire in idonei contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (Allegato VII, punti 3 e 4 del D.Lgs. 49/2014);

i) i titolari degli impianti di trattamento e/o recupero RAEE annotano, su apposita sezione del registro carico e scarico rifiuti il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita o le quantità effettivamente recuperate;

j) la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei RAEE in conformità a quanto previsto dall'art. 18 e 20 del D.Lgs. 49/2014, alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del medesimo D.Lgs. 49/2014, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, **sulla base di apposito avviso di pagamento tramite piattaforma PagoPA inviata telematicamente alla PEC della Ditta da parte di Arpae SAE Parma**. Il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali;

8. ogni variazione dovesse derivare alle planimetrie degli stoccaggi o l'eventuale necessità di aggiornare il C.P.I. vigente (ad es. in fase di realizzazione della pavimentazione dello stradello di accesso) dovrà essere preventivamente autorizzata previo procedura di modifica dell'AUA da presentarsi tramite il SUAP competente e con il coinvolgimento del competente del Comando Prov.le dei VV.F.;

9. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma;

10. **l'impianto deve essere dotato, all'ingresso, di un rilevatore di radioattività, anche portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso e dovranno essere adottate tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 101/2020.**


11. **l'altezza massima dei cumuli potrà raggiungere al massimo l'altezza di metri 3, in applicazione di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019 per i rifiuti infiammabili; altezze superiori potranno eventualmente essere autorizzate dagli Enti/Organi tecnici competenti (AUSL S.P.S.A.L. e Comando prov.le dei VV.F.), su richiesta della Ditta, entro gli eventuali limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purchè ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;**

12. **la Ditta dovrà mantenere in efficienza la muratura perimetrale, nonché la schermatura costituita da piantumazione verde sul lato sud-est dell'impianto, tramite manutenzione periodica e ripristino di eventuali fallanze;**

PLANIMETRIA

Si allega la Planimetria (Tav. 03, rev. 3 del 20/08/2024, acquisita al prot. Arpae PG/2026/48975 del 17/03/2026) quale parte integrante al presente atto, in cui è indicata l'ubicazione delle aree operative e delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte.

nota: competenza Arpae



PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI MEDESANO

committente: **MONTECCHI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT**

oggetto: **INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
 RECUPERO ROTTAMI METALLICI
 SITO IN VIA DORDONE 40 - FELEGARA (PR)**

titolo elaborato: **PLANIMETRIA DI RILIEVO DELL'IMPIANTO
 CON INDICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO
 E DELLE AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI**

scala: 1:250 data: 20/05/24

TAV. TAVOLA 3

RILEVATORE
Ing. Botti Francesco
 Tel. 380100044 - FAX 0521591333
 Email: ing.botti@francesco.it

Firmato digitalmente da **FRANCESCO BOTTI**
 O - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma

file: **stralcio catastale Fg 09 map 622 - scala 1:2000**

rev. n°/designazione: Oggetto:
 01 / prima emissione Pianificazione
 02 / revisione 2023

ing. Botti Francesco

LEGENDA RAEE

- a CASSONE CAVI ELETTRICI
- B CASSONE MOTORI
- Y CASSONE CONDENSATORI
- S CASSONE PILE
- t CASSONE RIFIUTI
- C CASSONE RAEE MESSI IN SICUREZZA
- n CASSONE ACCIAIO
- g CASSONE ALLUMINO
- J CASSONE PLASTICA
- a1 SETTORE DI CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RAEE DIMESSI
- a2 SETTORE DI CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RAEE DIMESSI
- b SETTORE DI MESSA IN SICUREZZA
- c SETTORE DI FRANTUMAZIONE

LEGENDA

- CASSONE MATERIALI FERROSI
- CASSONE SCARRABILE
- NUMERO RIFERIMENTO CASSONE RIFIUTIMPS

N.B: il posizionamento dei comuni è stato indicato dall'ufficio ambiente della Montecchi s.p.a.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.